

Il Ministro del turismo

FONDO UNICO NAZIONALE DEL TURISMO DI PARTE CORRENTE ATTO DI PROGRAMMAZIONE

Annualità 2026

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 184611 del 20 settembre 2024, pubblicato sulla GURI del 4 dicembre 2024, recante *“Individuazioni e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del, Ministro, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 177”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia pubblica amministrativa”* e, in particolare, l’art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“gli atti amministrativi anche in natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elementi essenziale dell’atto stesso”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e, in particolare, l'art. 37 sulla “*Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi*”;

VISTO l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifica, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*” e, in particolare, l'art. 16 che ha disposto la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal codice unico di progetto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” e, in particolare, l'art. 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028”*, che ha, tra l'altro, disposto un rifinanziamento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente pari a euro 25.000.000,00 per l'annualità 2026 e ha modificato le modalità per l'attuazione e il riparto delle risorse in esame di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO l'art. 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo il quale *“con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi”*;

VISTO l'art. 1, comma 369 bis, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'art. 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai sensi del quale *“con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369”*;

VISTO il Decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, recante *“Disposizioni applicative per l'attuazione e il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'art. 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*, e, in particolare, l'art. 4, comma 3, il quale, tra l'altro, prevede che il Ministro del turismo adotti, in coerenza con le risorse stanziata dalla legge di bilancio, *“un atto di programmazione per l'impiego delle risorse del Fondo di parte corrente per l'annualità in corso”*;

VISTA anche la deliberazione della Corte dei conti n. 29/2023/CC del 19 dicembre 2023, nonché la successiva deliberazione n. 38/2025/CCC del 18 luglio 2025, rese all'esito del controllo concomitante, recanti osservazioni relative ad una puntuale scansione temporale delle fasi di programmazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi;

VISTO il Piano Strategico del turismo - PST- 2023-2027, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 luglio 2023;

VISTE le Relazioni al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 366-377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. riguardo all'impiego delle risorse del FUNT di parte corrente;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro per la definizione delle priorità politiche per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028 prot. n. 279782 del 30 dicembre 2025, in corso di registrazione da parte degli Organi di controllo;

VISTO la Direttiva generale per l'azione e la gestione per l'anno 2026, prot. n. 3801 del 14 gennaio 2026, ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 26 febbraio 2026 al n. 188;

VISTI i più recenti dati sull'andamento del turismo in Italia e la necessità di sfruttare al meglio le ricadute positive che sta avendo sull'economia nazionale e territoriale;

RITENUTO opportuno di meglio armonizzare le azioni delle Regioni e Province Autonome con quelle del Ministero nell'ambito della programmazione del Fondo;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante *“Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del sopracitato decreto ministeriale prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio, il Ministro del turismo destina le risorse stanziato sul Fondo di parte corrente, attribuita per la quota dell'80% per iniziative cofinanziate dalle Regioni e per la quota del 20% per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo, all'attuazione degli indirizzi programmatici previsti nel presente Atto;

RITENUTO di procedere all'adozione dell'atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente per l'annualità 2026;

RITENUTO, altresì, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, di individuare nell'ambito delle risorse del Fondo di parte corrente per l'annualità 2026, destinate agli indirizzi programmatici di cui al suddetto/presente atto, la quota pari all'80% di competenza delle Regioni e la quota pari al 20% destinata ad iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo, come di seguito riportate:

- euro 20.000.000,00 per iniziative cofinanziate dalle Regioni;
- euro 5.000.000,00 per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo;

EMANA

il presente atto, adottato ai sensi dell'art. 4 rubricato "*Ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di parte corrente*" del Decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 2 del medesimo decreto, che definisce gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte alla individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per l'annualità 2026 dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 1 **(Finalità)**

1. I principi di sostenibilità del settore turistico indirizzano gli Stati verso lo sviluppo di strategie di turismo sostenibile in senso economico, sociale e ambientale.

Gli indirizzi programmatici sono volti a:

- a) favorire la destagionalizzazione e tutti gli eventi e attività che vadano in tale direzione in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dell'economia del turismo e gli effetti diretti e indiretti che essa è in grado di generare sui territori regionali;
- b) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione dei territori nell'ambito della destinazione "Italia" e del marchio "Italia" nel mondo;
- c) promuovere e valorizzare sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico italiano e di ciascuna delle sue parti;
- d) favorire il miglioramento dell'organizzazione, della differenziazione e dell'ampliamento dell'offerta turistica ricettiva, anche attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale e dell'innovazione tecnologica;
- e) favorire le azioni volte alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, con una particolare attenzione alla qualità dell'offerta turistica e dell'accessibilità.

Articolo 2 **(Obiettivi)**

1. Gli obiettivi della programmazione sono:

- a) incrementare l'attrattività turistica italiana attraverso attività armonizzate di comunicazione e promozione, destinate sia ai mercati esteri sia ai mercati nazionali, anche al fine di incentivare il turismo domestico e di prossimità;
- b) ampliare l'offerta turistica italiana nelle sue diverse articolazioni, anche integrandola con l'organizzazione di manifestazioni ed eventi in tali ambiti, con rilevanza ai fini della destagionalizzazione e in grado di generare impatti positivi sui contesti di riferimento e l'innalzamento della qualità dell'offerta stessa;
- c) favorire il turismo d'impresa quale componente strategica dell'offerta turistica nazionale, attraverso iniziative che consentano ai visitatori di conoscere da vicino i

processi produttivi, le filiere del Made in Italy, il patrimonio industriale storico e contemporaneo, le botteghe artigiane storiche, gli archivi e i musei d'impresa. Tali interventi contribuiscono a promuovere la Destinazione "Italia" nelle sue declinazioni, a valorizzare il "saper fare" italiano e le eccellenze produttive dei territori, a rafforzare l'identità culturale ed economica delle destinazioni, ad ampliare l'offerta turistica in chiave esperienziale e sostenibile e a generare flussi turistici in periodi diversi dai picchi stagionali, favorendo la destagionalizzazione. Sono considerate di particolare rilevanza le iniziative che integrano visite aziendali, laboratori esperienziali, narrazioni identitarie e attività culturali, nonché quelle che coinvolgono reti di imprese, distretti produttivi, consorzi o partenariati pubblico privati e che contribuiscono alla promozione del marchio "Italia" e del Made in Italy sui mercati nazionali e internazionali;

- d) assicurare un'adeguata promozione dei territori, anche di quelli caratterizzati da una minor presenza turistica, con azioni che favoriscano lo sviluppo delle attività turistiche in tutto l'arco dell'anno, anche in periodi lontani dai picchi di presenze turistiche, al fine di una migliore gestione e organizzazione dei picchi dei flussi turistici.

Articolo 3 **(Beneficiari)**

1. I beneficiari delle risorse del Fondo di parte corrente sono i soggetti in favore dei quali viene disposta la concessione del contributo e sono altresì responsabili dell'attuazione e della realizzazione degli interventi approvati, nonché della loro rendicontazione.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente:
 - a) le amministrazioni territoriali e gli enti pubblici, compresi i loro enti strumentali (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 118/2011), quali Regioni, Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, enti parco nazionali e regionali, agenzie regionali e altri soggetti pubblici;
 - b) i concessionari di beni pubblici;
 - c) le istituzioni culturali ed universitarie di diritto pubblico, comprese le università e gli enti pubblici di ricerca (ai sensi del D.Lgs. 218/2016), anche in forma aggregata;
 - d) le fondazioni che svolgono la propria attività istituzionale anche nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
 - e) le associazioni che abbiano lo scopo statutario o l'atto costitutivo coerenti con le finalità del Fondo Unico nazionale del turismo e che svolgano la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
 - f) le federazioni sportive;
 - g) gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
 - h) i comitati formalmente costituiti, dotati di personalità giuridica o comunque riconosciuti ai sensi delle normative vigenti, che svolgano la propria attività associativa

- nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
- i) soggetti in partenariato pubblico-privato formalizzati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., o mediante convenzioni tra soggetti pubblici e privati a finalità turistica;
 - j) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi dell'art. 7 della l. 20 maggio 1985, n. 222.
3. I beneficiari individuano gli eventuali soggetti attuatori, ove diversi dai beneficiari medesimi, nel rispetto della normativa vigente, ferma restando la loro responsabilità per la rendicontazione nei confronti del Ministero, ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente Atto di programmazione.
4. Le risorse devono essere spese conformemente alla vigente normativa, ivi compreso il d.lgs. n. 184/2025. Qualora le agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente configurino aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, esse sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (aiuti «de minimis») e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4 ***(Riparto e assegnazione delle risorse)***

1. Per l'attuazione degli indirizzi programmatici previsti nel presente atto, il Ministero del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio, destina una quota di risorse del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente pari all'80% dello stanziamento annuale ad iniziative cofinanziate dalle Regioni. Per l'annualità 2026, la suddetta quota è pari a euro 20.000.000,00.
2. La rimanente quota, pari al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità e obiettivi di cui all'art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e gli indirizzi del presente Atto di programmazione. Per l'annualità 2026, la suddetta quota è pari a euro 5.000.000,00.
3. Con riferimento alla quota destinata alle Regioni, entro quarantacinque giorni dall'adozione del presente atto di programmazione, con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, si provvede, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, alla ripartizione delle risorse alle Regioni e Province autonome.
4. Le Regioni, in conformità alla ripartizione delle risorse di cui al sopra citato decreto, nonché alle finalità e agli obiettivi di cui al presente atto di programmazione e ai sensi dell'art. 8 del decreto prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, presentano istanza di

finanziamento delle proposte progettuali a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente entro il 31 maggio 2026, secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente atto.

5. Le Regioni sono tenute al rigoroso rispetto del termine previsto dal comma 4 del presente articolo e dai relativi provvedimenti attuativi. Il mancato rispetto dei termini può costituire causa di mancata assegnazione delle risorse.
6. Con uno o più successivi decreti del Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 4 e in conformità al decreto di cui al comma 3, si provvede all'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome, previa verifica di coerenza degli interventi proposti con le finalità e obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione.
7. Con uno o più provvedimenti del Direttore generale competente, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, ovvero entro sessanta giorni dalla presentazione delle proposte progettuali, si provvede all'impegno delle risorse del Fondo di parte corrente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto stabilito dal decreto o dai decreti di assegnazione di cui al comma precedente.
8. Con successivi provvedimenti del Direttore generale competente si provvede al trasferimento delle risorse assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei commi precedenti.
9. Le Regioni comunicano le modalità di spesa delle risorse assegnate ai sensi dei commi precedenti, anche in relazione agli obiettivi e alle finalità dell'atto di programmazione, supportate da idonea documentazione ai sensi degli artt. 5 e 7 del presente atto. Le risorse devono essere spese entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Articolo 5

(Presentazione delle istanze, interventi e spese ammissibili)

1. Con riferimento alle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'art. 4, comma 1, le Regioni presentano istanza di finanziamento, corredate delle prescritte proposte progettuali, entro il termine di cui all'art. 4, comma 4. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, il Ministero del turismo provvede a comunicare tramite il sito istituzionale l'indirizzo pec per la presentazione delle istanze, le modalità, nonché a rendere disponibili appositi format da utilizzare per la compilazione delle stesse.
2. Con riferimento alle richieste di finanziamento a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo di parte corrente, il Ministero del turismo provvede alla pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse, individuando altresì i termini e le modalità per la presentazione delle istanze.
3. Sono ammessi a finanziamento gli interventi diretti a sostenere la strategia nazionale di delocalizzazione e destagionalizzazione del turismo.
4. Hanno maggiore rilevanza e valorizzazione nella individuazione degli interventi e nel riconoscimento del contributo le iniziative orientate all'allargamento della stagione turistica, al turismo di impresa e alla valorizzazione del Made in Italy, nonché ad eventi sportivi e

culturali organizzati in momenti lontani dai picchi dei flussi turistici. Rientrano tra gli interventi ammissibili le attività di promozione e fruizione del patrimonio industriale e produttivo, i percorsi esperienziali legati al “saper fare” italiano, le iniziative di narrazione identitaria delle filiere produttive e i progetti integrati che coinvolgono reti di imprese e distretti produttivi.

5. Per l’accesso al finanziamento, i beneficiari delle risorse sono tenuti a utilizzare il logo del Ministero del turismo nelle iniziative finanziate, nonché ad assicurare un adeguato livello di visibilità e di promozione del contributo del Ministero del turismo, anche sui social network, nei giorni precedenti e successivi all’iniziativa.
6. Le proposte presentate a valere sulle risorse di cui all’art. 4, comma 1, devono prevedere il cofinanziamento, pari ad almeno il 50% dell’importo complessivo del progetto, di altre Amministrazioni pubbliche ovvero il partenariato con soggetti privati e devono essere strutturate, in termini progettuali, almeno a livello di studio di fattibilità.
7. Per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all’art. 4, comma 2 può essere assegnato un contributo pari sino al 75% del costo complessivo del progetto.
8. Le istanze di finanziamento a valere sulle risorse di cui all’art. 4, commi 1 e 2 devono riportare i seguenti dati:
 - a) denominazione intervento/evento/manifestazione;
 - b) soggetto beneficiario ed eventuale soggetto attuatore, qualora non corrisponda al beneficiario;
 - c) CUP assegnato;
 - d) costo e copertura finanziaria;
 - e) descrizione evento/manifestazione e modalità previste per l’attuazione dell’intervento;
 - f) localizzazione dell’intervento;
 - g) risultati attesi;
 - h) target;
 - i) cronoprogramma;
 - j) atti giuridicamente vincolanti;
 - k) conti di tesoreria/conti correnti a cui trasferire le risorse.
9. Gli interventi a valere sulle risorse del Fondo di parte corrente devono essere avviati e conclusi entro la fine dell’anno di riferimento. Eventuali richieste di proroghe su tale termine non possono essere prese in considerazione dal Ministero del turismo.
10. Salvo ulteriori specifiche indicazioni, le spese ammissibili comprendono le spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili, ivi comprese le spese di progettazione.
11. Le Regioni sono tenute a favorire uno o più dei seguenti ambiti: turismo di impresa, percorsi identitari che promuovano la Destinazione “Italia” nelle sue declinazioni, eventi che abbiano un impatto sulla destagionalizzazione del turismo e che portino a un miglior sfruttamento turistico dei territori.

Articolo 6

(Valutazione delle proposte quota 20%)

1. Per la valutazione delle proposte a valere sulle risorse pari alla quota 20% del Fondo di parte corrente, il Ministero istituisce una Commissione interna al fine di verificare la

coerenza delle proposte pervenute rispetto alle finalità e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Atto. In particolare, la Commissione valuta le proposte presentate secondo i criteri che saranno definiti nell'Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle richieste di finanziamento.

Articolo 7 ***(Monitoraggio e rendicontazione)***

1. Le risorse a gestione decentrata, di cui all'art. 4, comma 1, sono trasferite dalla Regione ai soggetti attuatori degli interventi, nella misura ammessa dal Ministero nel programma annuale di interventi approvato, secondo le modalità individuate dalle Regioni.
2. Le risorse a gestione centrale, di cui all'art. 4, comma 2, sono trasferite dal Ministero del turismo ai soggetti beneficiari secondo le modalità previste dall'Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle richieste di finanziamento di cui all'art. 5, comma 2.
3. I soggetti beneficiari dei finanziamenti a valere sulle risorse di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sono tenuti a presentare, entro il primo trimestre dell'annualità successiva a quella di riferimento, una relazione finale dettagliata delle attività, il piano finanziario aggiornato e analitica documentazione fiscalmente valida delle spese effettivamente sostenute, ovvero copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP, nonché il certificato di regolare esecuzione degli interventi. Sono riconosciute le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, fermo restando la fatturazione entro i termini di rendicontazione.
4. Il Ministero del turismo può chiedere ulteriore documentazione e/o informazioni alle Regioni e ai soggetti beneficiari di un contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 4, commi 1 e 2, relativamente all'attuazione del progetto finanziato.

Articolo 8 ***(Revoca del contributo)***

1. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale approvato in sede di valutazione delle proposte di intervento, mancato avvio o non corretta realizzazione dell'intervento, la Regione e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza nella qualità di soggetto gestore delle risorse, provvedono alla revoca dei finanziamenti erogati.
2. I contributi concessi sono altresì revocati, in tutto in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni, nei seguenti casi:
 - a) ottenimento di contributi per il medesimo progetto, ivi comprese le agevolazioni a titolo di "de minimis", previste da altre fonti pubbliche, quali risorse statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
 - b) violazione di normative settoriali nazionali o dell'Unione europea;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa o non veritiera, in qualunque fase del procedimento;

- d) ostacolo alle attività di monitoraggio e verifica, previste dal Ministero o dagli enti delegati, sulla realizzazione del progetto e sul rispetto degli obblighi previsti nel decreto di concessione e nella disciplina applicabile *ratione materiae*;
 - e) mancato rispetto delle norme sul lavoro, sulla sicurezza e dei contratti collettivi nazionali nei confronti dei lavoratori coinvolti nel progetto;
 - f) mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione del contributo.
- 3. Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 1, la revoca del contributo è totale e opera di diritto.
 - 4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, il Ministero, accertata la violazione, notifica al soggetto beneficiario una diffida a adempiere con contestazione formale. Il provvedimento di revoca, totale o parziale del contributo, è adottato entro 30 giorni dalla contestazione.

Articolo 9 ***(Disposizioni finali)***

- 1. Il presente Atto di programmazione costituisce riferimento vincolante per tutti i soggetti beneficiari, le amministrazioni coinvolte e gli enti attuatori, ai fini della corretta attuazione e gestione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente.
- 2. Eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche al presente Atto, motivate da esigenze attuative, modifiche normative o sopravvenute necessità operative, potranno essere adottati con successivo provvedimento del Ministero del turismo.
- 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle normative vigenti in materia di finanza pubblica, contabilità, aiuti di Stato, appalti pubblici, trasparenza e digitalizzazione della pubblica amministrazione, nonché ai regolamenti attuativi di settore.
- 4. Il Ministero del turismo si riserva di pubblicare, in apposita sezione del proprio sito istituzionale, i modelli, gli schemi, le linee guida e ogni ulteriore documentazione utile a supporto dell'attuazione del presente Atto.

IL MINISTRO DEL TURISMO



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

**DANIELA
GARNERO
SANTANCHE'**